



Atleta: B. T.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Pallavolo A.S.D. Emmont Volley
La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)
Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)
Avv. Carlo Maione (Componente)
Avv. Giuseppina Morgante (Componente)
Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, l'11.01.2024 per la discussione di merito, sentito il padre dell'Atleta e quest'ultima nonché il Presidente del Sodalizio

PREMESSO

In data 6.10.2023, il signor A.T. nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore B.T., ha chiesto, a mezzo pec (della quale non ha fornito prova dell'invio, della consegna e della accettazione) alla A.S.D. Emmont Volley, lo svincolo del tesseramento per giusta causa.

Il ricorrente lamenta il totale disinteresse del Sodalizio nei confronti dell'Atleta considerato che: *"la partecipazione al campionato Territoriale di II Divisione femminile, nella stagione corrente, da parte della ASD Emmont Volley, comporterebbe una mancata crescita tecnica/atletica in capo all'Atleta B.T. a fronte della possibilità di quest'ultima, concreta e non ipotetica, di poter giocare parte d campionato territoriale di I divisione femminile presso la New Flying Asd, sodalizio sportivo di suo gradimento"*.

Successivamente, con ricorso del 24.10.2023 l'Atleta ha sollecitato a questa Commissione lo scioglimento coattivo del vincolo per le medesime ragioni indicate nella lettera di costituzione in mora. In data 11.1.2024 si è costituito versando la tassa di partecipazione alla discussione orale, il Presidente della A.S.D. Emmont Volley il quale, ha contestato ogni accusa mossa dall'Atleta avuto riguardo al mancato interesse del sodalizio, avendo quest'ultimo sempre sostenuto e fattivamente promosso la crescita tecnica della tesserata, ribadendo la disponibilità a sottoscrivere il prestito gratuito con società affiliate e a titolo oneroso con la Società New Flying ASD.

Preso atto dell'impossibilità di trovare un accordo bonario, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, la Commissione ritiene di non accogliere l'istanza per i seguenti motivi.





MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva l'inammissibilità della domanda di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa promossa dall'Atleta in data 24.10.2023.

Difatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale, "... 2. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità: a) la ricevuta del versamento della tassa di cui all'art.62, comma 5; b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell'istanza e la sua ammissibilità; c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda; d) nel caso di istanza per lo scioglimento del vincolo, è condizione di procedibilità l'allegazione da parte dell'istante della costituzione in mora di cui all'art.64, nonché della prova della ricezione della medesima da parte dell'associato. L'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità. A pena di inammissibilità, una copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata, insieme alla documentazione di cui al comma 2, a eventuali associati o tesserati controinteressati. Nell'ulteriore svolgimento del procedimento, la Commissione Tesseramento Atleti può acquisire altre prove scritte oltre quelle prodotte, qualora le stesse siano ritenute rilevanti e sempre che la parte interessata non fosse in condizione di produrle tempestivamente con l'atto introduttivo, perché formatesi successivamente all'invio di quest'ultimo".

Parte ricorrente non ha ottemperato alle suddette statuizioni, non avendo allegato al ricorso: la ricevuta di invio, consegna e accettazione della pec della lettera di costituzione in mora inviata dal genitore della Atleta al Sodalizio di appartenenza, nonché la prova che il ricorso con i relativi documenti sia stato inviato e ricevuto dalla associata.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La dichiarazione di inammissibilità preclude l'esame delle questioni di merito che comunque non appaiono fondate, non ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 34 e 35 del R.A.T. per ottenere lo svincolo per giusta causa quanto ai dedotti disinteresse e crescita tecnica.

Difatti, per giurisprudenza consolidata di questa Commissione, non sussiste crescita tecnica il passaggio da una seconda divisione - che l'atleta B.T. andrebbe a disputare con la ASD Emmont Volley - ad una prima divisione presumibilmente giocata tra le fila della New Flying ASD.

Non vi sarebbe, in sostanza, alcuna pacifica circostanza che, ad avviso di questa Commissione renda intollerabile la prosecuzione dell'attività pallavolistica dell'Atleta nelle fila della resistente non potendosi all'uopo valutare come tali le situazioni di fatto addotte nel ricorso introduttivo.





P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa promosso dall'Atleta B.T. e dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione di quella corrisposta dal sodalizio.

Affissione albo del 23 gennaio 2024

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

